

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione

Nel tenere conto della vulnerabilità dell'indice di riferimento alla manipolazione, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 valutano almeno quanto segue:

- a) se l'indice di riferimento si basa su dati relativi alle operazioni;
- b) se i contributori di dati sono entità sottoposte a vigilanza;
- c) se si applicano misure che accrescono la solidità dei dati;
- d) se la struttura organizzativa dell'amministratore riduce gli incentivi alla manipolazione;
- e) se l'amministratore ha un interesse finanziario negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o nei fondi di investimento associati all'indice di riferimento;
- f) se vi sono casi dimostrati di manipolazione dello stesso indice di riferimento o di un indice di riferimento con una metodologia simile fornito da un amministratore analogo per dimensioni e struttura organizzativa.

Articolo 2

Natura dei dati

Nel tenere conto della natura dei dati, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso di dati sulle operazioni, se l'amministratore è un partecipante del mercato o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare;
- b) nel caso in cui i dati siano forniti da contributori, se questi ultimi hanno un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbero trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;
- c) nel caso in cui i dati provengano da borse valori o sistemi di negoziazione ubicati in un paese terzo, se tali borse valori o sistemi di negoziazione sono soggetti a un quadro normativo e di vigilanza che preserva l'integrità dei dati;
- d) nel caso in cui i dati consistano in quotazioni, se le quotazioni sono preventivate o indicative e se sono soggette ad adeguati meccanismi di controllo.

Articolo 3

Livello dei conflitti di interesse

Nel tenere conto del livello dei conflitti di interesse, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) se l'amministratore ha un interesse finanziario in strumenti finanziari o contratti finanziari associati all'indice di riferimento o potrebbe trarre vantaggio dalla performance di un fondo di investimento misurato dall'indice di riferimento;
- b) nel caso in cui l'indice di riferimento si basi su contribuzioni di dati, se il rapporto dell'amministratore con i contributori è disciplinato da adeguati meccanismi di controllo;
- c) se l'amministratore dispone di misure di controllo o di altro tipo in grado di attenuare potenziali conflitti di interesse in modo efficace.

Articolo 4

Grado di discrezionalità dell'amministratore

Nel tenere conto del grado di discrezionalità dell'amministratore, gli ulteriori criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno quanto segue:

- a) nel caso in cui la metodologia dell'indice di riferimento consenta una valutazione di esperti da parte dell'amministratore, se l'uso di valutazioni o l'esercizio della discrezionalità è sufficientemente trasparente;

